

Esonero Inps Turismo, Commercio e Cultura: è online la domanda

E' online il modello di domanda e istruzioni per l'**esonero contributivo Inps** previsto dal Decreto legge Sostegni bis (articolo 43 del decreto-legge 73/2021) per tutti i datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, cultura e spettacolo.

Le disposizioni si applicano ai titolari di **Codici Ateco** indicati nell'allegato 1 della circolare Inps 140/2021, a cui si aggiungono i seguenti:

59.14 attività di proiezione cinematografica;

93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;

91.02.00 attività di musei;

91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

91.01.00 attività di biblioteche e archivi;

91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

L'incentivo, che è **fruibile entro il 31 dicembre**, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Tuttavia l'agevolazione si applica nei limiti delle risorse stanziare, per cui l'Inps ne autorizzerà la fruizione solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Ad ogni modo, il **calcolo della decontribuzione teoricamente spettante** si effettua nelle seguenti modalità:

- CIG anticipata: aliquota dovuta (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) per le ore di trattamento fruito, moltiplicato per due.
- CIG versata dall'INPS: aliquota dovuta (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) per le ore di trattamento fruito, moltiplicato per due.

La domanda, che deve essere presentata **entro il 10 dicembre**, utilizza il modulo di istanza online "**SOST.BIS_ES**", disponibile nel "Portale delle Agevolazioni", sul sito Inps. La richiesta si compila indicando le seguenti informazioni:

- codice fiscale dell'azienda che intende fruire dell'esonero;
- matricola aziendale;

- dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
- ammontare dell'esonero di cui si richiede l'autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L'Istituto effettuerà le verifiche e comunicherà l'esito in calce al modulo presentato. Nel caso in cui l'importo richiesto risulti sbagliato, l'Istituto procederà al ricalcolo. Se il datore vorrà formulare rilievi, dovrà presentare **richiesta di riesame** entro 30 giorni.